

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

Art. 337-septies Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.